



**COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### ART.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta, il procedimento nonché le condizioni per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali ai sensi della Legge Regionale Toscana (LRT) n.21/2015.

### ART.2

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o agli impianti ad esso affidati.

### ART.3

#### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per impianto sportivo il luogo opportunamente conformato e attrezzato per la pratica di attività sportive e attività ludico-motorie-ricreative per tutti gli utenti, così come definite all'art. 3 della LRT n.21/2015.
2. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:
  - Spazi per attività sportiva e attività ludico-motoria-ricreativa (campi, piste, vasche, palestre e relative fasce di rispetto);
  - Spazi per i servizi di supporto (spogliatoi e servizi per atleti e istruttori/giudici di gara, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, arredi);
  - Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio);
  - Spazi per il pubblico (posti spettatori e relativi servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);
  - Attività commerciali quali locali per ristoro e relativi servizi;
  - Aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e arredi esterni.
3. Impianto sportivo con rilevanza economica: impianto la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

### ART.4

#### TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

1. **Impianti sportivi di interesse primario o a valenza cittadina**, ovvero quelli che assolvono a funzioni d'interesse generale rispetto al territorio comunale tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell'utenza servita.

Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti impianti:

- a) Stadio Comunale di via B. Latini a Reggello;
- b) Nuova palestra comunale presso Centro Sportivo di via B. Latini a Reggello;



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

c) Piscina pubblica comunale presso Centro Sportivo di via B. Latini a Reggello;

d) Campi da tennis comunali presso Centro Sportivo di via B. Latini a Reggello;

Tutti gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono considerati impianti sportivi con rilevanza economica.

2. **Impianti sportivi di interesse secondario o di frazione**, ovvero quelli che, per caratteristiche e dotazioni contenute, si rivolgono ad un bacino d'utenza prevalentemente legato alla frazione stessa.

Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti impianti:

- a) Impianto sportivo comunale in frazione di San Donato;
- b) Impianto sportivo comunale in frazione di Ciliegi;
- c) Impianto sportivo comunale in frazione di Cancelli;
- d) Impianto sportivo comunale in frazione di Vaggio;
- e) Impianto sportivo comunale in frazione di San Clemente;
- f) Impianto sportivo comunale in frazione di Leccio;
- g) Impianto sportivo comunale in frazione Matassino;
- h) Impianto sportivo comunale in frazione Montanino;
- i) Impianto sportivo comunale in frazione Tosi;

3. **Impianti sportivi scolastici**, ovvero quelli destinati principalmente all'attività didattica dell'istituzione scolastica e solo in modo marginale all'attività sportiva extra scolastica.

Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti impianti:

- a) Impianto sportivo scolastico presso Scuola Media "M. Guerri a Reggello;
- b) Impianto sportivo scolastico presso la scuola Primaria in frazione di Leccio;

### ART.5

#### FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dall'impianto sportivo;
- b) Dare piena attuazione all'art. 3, comma 2, del Testo Unico Enti Locali n.267/2000 e all'art. 2, comma 3, del vigente Statuto comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- d) Ottenere una conduzione economica degli impianti.

La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti di norma senza oneri a carico del Comune o con oneri ridotti, tranne i casi in cui le dimensioni dell'impianto non consentano una gestione economicamente sostenibile senza una sostanziale contribuzione comunale sulla base delle condizioni di affidamento contenute nel presente regolamento.



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### ART.6 SOGGETTI AFFIDATARI

1. La concessione della gestione degli impianti sportivi comunali avviene in via preferenziale ai seguenti soggetti ai sensi dell'art. 14, comma 1, della LRT n.21/2015:
  - a) Associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
  - b) Enti di promozione sportiva;
  - c) Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
  - d) Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

### ART.7 FORME DI GESTIONE E PROCEDURE DI SELEZIONE.

1. Gli impianti di cui all'art. 4 possono essere gestiti direttamente dal Comune, o tramite affidamento in gestione ai soggetti di cui all'art. 6 attraverso la stipula di apposita convenzione.  
L'Amministrazione Comunale diversifica le procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti di sua proprietà o ad esso affidati, in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli stessi ai sensi dell'art.15, comma1, lett. b) della LRT n.21/2015.  
Qualora l'Amministrazione Comunale decida di non gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà, il concessionario della gestione sarà scelto, ai sensi dell'art.15, comma 1, lett a) della LRT n.21/2015, mediante pubblico avviso da affiggere all'Albo Pretorio del Comune, tra i soggetti indicati nell'art. 6, secondo le seguenti procedure:
  - a) **Impianti sportivi di interesse primario o a valenza cittadina con rilevanza economica**  
Mediante le procedure di scelta del contraente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
  - b) **Impianti sportivi di interesse secondario o di frazione**  
Mediante affidamento diretto.
  - c) **Impianti sportivi scolastici**  
Mediante affidamento diretto ai soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento aventi sede nel comune di Reggello ai sensi dell'art. 17 della LRT 21/2015.  
L'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici sarà effettuata solamente per l'attività sportiva espletabile nel tempo residuo rispetto all'utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituzione scolastica sia per le attività curriculari che extracurriculari e previa sua autorizzazione.
2. La procedura di selezione avverrà sulla base dei criteri di cui al successivo art.8;



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

### ART.8

#### CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. I soggetti partecipanti agli avvisi pubblici di cui sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto;
  - b) Assenza di posizione debitorie nei confronti del Comune di Reggello salvo, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.
  - c) Che non risultino arretrati nei pagamenti correnti verso dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative o che non siano in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi risultanti anche da precedenti gestioni in affidamento da parte dell'Amministrazione comunale. A tal fine è fatto obbligo, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, di produrre idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
2. La scelta sarà operata sulla valutazione dei seguenti criteri da assumere in ordine decrescente di importanza, i cui punteggi saranno comunque stabiliti nel pubblico avviso di cui all'art.7 comma 2 del presente regolamento:
  - a) **Qualità del soggetto e progetto di gestione dell'impianto e di sviluppo delle attività sportive, di animazione e formazione.** Saranno in particolare considerati i seguenti fattori:
    - *Programma di gestione* dell'impianto nelle sue componenti sportiva, tecnica ed economica;
    - *Carattere interdisciplinare* delle attività sportive praticate ed eventuale gestione integrata con altri soggetti;
    - *Esperienza del gestore* nel settore dell'attività sportiva, specialmente rivolta ai giovani;
    - *Qualificazione professionale* degli istruttori e allenatori impiegati;
    - *Valorizzazione della partecipazione del volontariato* alla gestione dell'impianto;
    - *Adozione di iniziative* della pratica sportiva a favore dei disabili con previsione della parziale o totale esenzione dai costi tariffari a loro carico.
    - *Tariffe praticate sugli impianti di rilevanza economica e agevolazioni con riferimento a particolari categorie di utenti svantaggiati*;
    - *Ribasso o agevolazioni e agevolazioni con riferimento a particolari categorie di utenti svantaggiati sulle tariffe stabilite dal Comune per gli impianti senza rilevanza economica*;
    - *Affidabilità economica* del gestore da comprovare eventualmente mediante polizze fideiussorie, da stipulare a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
  - b) **canone minimo che si intende percepire e/o ribasso da praticare rispetto all'eventuale contributo economico concesso per la gestione dell'impianto indicato nell'avviso pubblico;**
  - c) **disponibilità dell'impianto per attività ricreative e sociali di interesse pubblico a carattere straordinario da conciliare con il normale uso dell'impianto stesso.**



## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **ART.9**

#### **PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

La concessione degli impianti sportivi avverrà nel rispetto della seguente scansione di procedimento:

- a) Approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto di indirizzo con il quale si esprime la volontà di procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo e si stabilisce l'entità del contributo da porre a base della selezione pubblica. Il contributo versato dall'Amministrazione per la gestione potrà essere modificato nel caso di una sopravvenuta, comprovata e certificata maggiore o minore onerosità della gestione.
- b) Approvazione con determinazione del funzionario competente dello schema di pubblico avviso da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, da emanare nel rispetto dei criteri individuati nell'art.7 del presente regolamento e dello schema di convenzione che dovrà regolare il rapporto con il gestore nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento;
- c) Verifica del possesso dei requisiti richiesti e valutazione delle candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico mediante apposita commissione nominata dal responsabile del settore competente.
- d) Attribuzione della gestione al soggetto selezionato e conseguente stipula della convenzione, previa acquisizione della necessaria documentazione amministrativa.

### **ART.10**

#### **PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI**

1. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione dello schema di convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale sez. Lavori Pubblici in contraddittorio con la parte interessata.
3. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, custodia ecc., secondo quanto indicato nell'allegato "A" al presente regolamento.
4. Il concessionario deve comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.
5. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio secondo quanto indicato nell'allegato "B" al presente regolamento. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.
6. Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi l'utilizzo dell'impianto, richiede



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

all'Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi, allegando eventualmente apposita perizia redatta sulla base dei prezzi eventualmente desunti dai bollettini ufficiali.

7. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare tramite l'Ufficio Tecnico LL.PP. il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal concessionario si procederà da parte dell'ufficio tecnico comunale Lavori pubblici dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
8. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria o quelli per i quali sia stata omessa, da parte del concessionario la segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo.
9. Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione delle attrezzature che risultino utili alla migliore funzionalità dell'impianto sportivo, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
10. Ogni modificazione strutturale che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. L'impianto è sottoposto a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.
11. Le attrezzature acquisite e le strutture realizzate di cui ai precedenti commi 9 e 10 saranno acquisite al patrimonio dell'ente al termine della concessione.
12. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'utilizzo dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

### ART.11

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata non può superare i 5 anni, con la possibilità di rinnovo espresso, con specifico provvedimento, per un periodo che non potrà eccedere la durata originaria per un totale complessivo di 10 anni, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza.
2. È considerato titolo preferenziale per il rinnovo della concessione l'aver realizzato investimenti di miglioria all'impianto.
3. La concessione potrà avere una durata superiore ai 5+5 anni nel caso in cui il concessionario, d'accordo con l'Amministrazione comunale, abbia eseguito investimenti di miglioria dell'impianto da ammortizzare in un periodo più lungo. In tal caso la durata della concessione dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento, comunque non superiore nel complesso a 15 anni.



## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **ART.12**

#### **DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

È fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

### **ART.13**

#### **PERSONALE**

1. Il concessionario deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali e quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell'attività: al personale assunto con contratto di lavoro subordinato dovranno essere applicati i relativi contratti collettivi di categoria mentre al personale assunto con contratto di collaborazione condizioni eque di trattamento.
2. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
3. Il Concessionario deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile dell'impianto, nonché ogni variazione dei medesimi.

### **ART.14**

#### **RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. Il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall'uso dell'impianto stesso, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
5. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
6. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario stipula adeguate polizze assicurative RCT/RCO, nonché una polizza fideiussoria per l'importo che sarà indicato dall'Amministrazione.





## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **ART.15**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive, collaterali e extra sportive, salvo espresse esclusioni.
2. L'utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
3. È vietata la cessione totale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, fatto salvo la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
4. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
5. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
6. È consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate.
7. Ogni convenzione determinerà le modalità secondo cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione per almeno 20 giorni effettivi all'anno per attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altre associazioni, di regola senza oneri per il gestore.
8. L'accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
9. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

### **ART.16**

#### **CANONE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE**

1. La concessione può prevedere l'obbligo del concessionario a corrispondere un canone ricognitorio fissato dal Comune.
2. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche, idriche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
3. Sono a carico del Concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.



## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **ART.17 SORVEGLIANZA**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.

### **ART 18 RENDICONTO DELLA GESTIONE**

1. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione concernente l'anno solare precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sui risultati ottenuti nelle varie attività sportive.
2. L'Amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli. Il Comune non liquiderà i contributi dovuti se le associazioni beneficiarie non trasmetteranno il rendiconto.
3. Le determinate di liquidazione dei contributi devono dare atto dell'avvenuta trasmissione del rendiconto al Comune.

### **ART 19 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI**

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo durante il periodo di validità della convenzione:

- a) Il diritto di esclusiva sulla pubblicità;
- b) L'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) L'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione, nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni necessarie.

### **ART.20 TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza, con particolare riguardo ad agevolazioni e/o esenzioni a favore dei disabili, e sono determinate dal Concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle, ad eccezione degli impianti con rilevanza economica per i quali il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe indicate in sede di gara con la sola facoltà di adeguarle in una misura non superiore alla percentuale ISTAT di riferimento del costo della vita.



## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **ART.21**

#### **RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

### **ART.22**

#### **CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per l'estinzione, scioglimento o trasformazione del concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - a) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - b) Cessione della concessione.
3. La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:
  - a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - b) Per gravi motivi di ordine pubblico;
  - c) Per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;
  - d) Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
  - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
  - e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso dell'anno.

### **ART.23**

#### **NORMA TRANSITORIA**

Le norme del presente regolamento si applicano alle convenzioni stipulate successivamente alla sua entrata in vigore.



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

# ALLEGATO A ONERI A CARICO DEL GESTORE

Spettano al gestore dell'impianto i seguenti oneri:

- ¾ Custodia impianti, ivi comprese le aree esterne,
- ¾ Pulizia impianti,
- ¾ Manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:

### **Impianto elettrico:**

Riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo.

### **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:**

Riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi biologici.

Manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc...

### **Infissi:**

Sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore: in questi casi il gestore dell'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.

### **Locali, spazi esterni e tribune:**

Imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.

### **Arredi ed attrezzature:**

Sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.

### **Aree esterne destinate a verde o a gioco:**

Gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.



## COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

# ALLEGATO B

## ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spettano all'amministrazione comunale i seguenti oneri:

- ¾ Reintegro degli arredi e delle attrezzature, messa a norma degli impianti e loro agibilità.
- ¾ Manutenzione straordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:

### **Impianto elettrico:**

Riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del gestore o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici.

### **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:**

Sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti.

### **Infissi:**

Rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere purché il danno non sia causato dal gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.

### **Locali spazi esterni e tribune:**

Interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del gestore o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

### **Arredi ed attrezzature:**

Rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al gestore.

### **Are esterne destinate a verde o a gioco:**

Rifacimento totale dei campi o delle aree a verdi.



## **COMUNE DI REGGELLO**

Città Metropolitana di Firenze

*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/04/2019*

---

### **INDICE**

<b>ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	2
<b>ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	2
<b>ART.3 DEFINIZIONI</b>	2
<b>ART.4 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	2
<b>ART.5 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE</b>	3
<b>ART.6 SOGGETTI AFFIDATARI</b>	4
<b>ART.7 FORME DI GESTIONE E PROCEDURE DI SELEZIONE</b>	4
<b>ART.8 CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO</b>	5
<b>ART.9 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE</b>	6
<b>ART.10 PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI</b>	6
<b>ART.11 DURATA DELLA CONCESSIONE</b>	7
<b>ART.12 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE</b>	8
<b>ART.13 PERSONALE</b>	8
<b>ART.14 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO</b>	8
<b>ART.15 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI</b>	9
<b>ART.16 CANONE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE</b>	9
<b>ART.17 SORVEGLIANZA</b>	10
<b>ART 18 RENDICONTO DELLA GESTIONE</b>	10
<b>ART 19 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI</b>	10
<b>ART.20 TARIFFE</b>	10
<b>ART.21 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO</b>	11
<b>ART.22 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE</b>	11
<b>ART.23 NORMA TRANSITORIA</b>	11
<b>ALLEGATO A - ONERI A CARICO DEL GESTORE</b>	12
<b>ALLEGATO B - ONERI A CARICO DEL COMUNE</b>	13